

**TRIBUNALE DI VITERBO - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ARTT. 414 e ss. gg. c.p.c.**

**CON CONTESTUALE RICORSO EX ART. 700 c.p.c.**

**ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.**

ooooo

Per la sig.ra **SPADAFORA** Prof.ssa **Alessandra** (CF: SPDLSN74H51D530D), nata a Feltre (BL) l'11/06/1974 residente a Viterbo via T. Cima n.12, rappresentata e difesa, per mandato su foglio separato, dall'avv. Pilerio Spadafora (Cf. SPDPLR44P08D086C), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Viterbo in Piazza dei Caduti n. 16 (con domicilio digitale all'indirizzo **pec: [pileriospadafora@pec.ordineavvocativoterbo.it](mailto:pileriospadafora@pec.ordineavvocativoterbo.it)** - fax 0761.344561);

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi n.12 (con domicilio digitale all'indirizzo **pec** estratto dal Registro PPAA: **[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)** ),

e

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - Ambito Territoriale di Viterbo**, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi n.12 (con domicilio digitale all'indirizzo **pec** estratto dal Registro PPAA: **[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)** ),



*~ resistenti ~*

e nei confronti

~ dei Docenti iscritti nella seconda fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della provincia di Viterbo per la classe di concorso **AB25**, valida per gli anni scolastici 2022/2024;

*~ controinteressati ~*

**OGGETTO:** Graduatoria Provinciale Supplenze – irregolarità nell’assegnazione incarichi da GPS della Provincia di Viterbo seconda fascia, per la classe di concorso Ab25 – Revisione/rinnovazione operazioni.

## I

### **PREMESSA**

**1.** La prof.ssa Alessandra Spadafora:

~ è in possesso di diploma universitario conseguito nel 1994 presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Roma (ora Istituto di Alti Studi, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici SSML ‘Carlo Bo’);  
~ è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università della Tuscia (titolo conseguito nel 1998);  
~ è Dottore di Ricerca in Teorie e Pratiche della Comunicazione e dell’Interculturalità (titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Sassari nel 2006);  
~ è stata due volte assegnista di ricerca in ‘Interpretazione e Mediazione Linguistica’ presso l’Università degli studi della Tuscia (AA.AA. 2008/2009 – 2009/2010) nonché docente a tempo determinato di lingua inglese presso il Dipartimento DISTU della stessa Università dal 2007 al 2014;



- ha svolto le funzioni di vice-direttrice prima e di direttrice poi della St. Thomas's International School di Viterbo dal 2011 al 2020;

-ha svolto incarichi di insegnamento di lingua inglese a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo "A. Stradella" di Nepi negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;

- ha partecipato al concorso a cattedre per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado per la "cdc" (classe di concorso) **AB25**, bandito nell'anno 2020 ed espletato a **marzo 2022** (superando la prova scritta con punteggio 86/100, **doc. n.1**) ed a maggio 2022 (prova orale superata con punteggio 85/100, **doc. n.2 e 3**), conseguendo automaticamente l'abilitazione all'insegnamento.

2. La ricorrente è in attesa della pubblicazione della graduatoria di merito e dell'assegnazione della cattedra di lingua inglese, assegnazione che peraltro non si prevede a breve (e certamente non per il corrente anno scolastico) poiché è stata data la precedenza all'assegnazione delle cattedre per il concorso straordinario *bis* per la sistemazione dei c.d. precari storici (sebbene tale ultima selezione concorsuale sia temporalmente successiva, essendosi svolta nel mese di agosto 2022!).

3. Stante la situazione di stallo della propria procedura concorsuale – che verosimilmente giungerà a conclusione per la presa di servizio del prossimo anno scolastico – la ricorrente ha rinnovato l'iscrizione nella seconda fascia delle GPS provinciali di Viterbo (**doc. n.4**), per gli incarichi a tempo determinato nell'anno scolastico 2022-2023 e per le classi di concorso **Ab25** (posizione GPS n.30, punti 100,



doc. n. 5), Ab24 (posizione GPS n.45, punti 88, doc. n. 6), Ac25 (posizione GPS n.16 punti, v. doc. n. 5).

**4.** Prima che iniziassero le operazioni di assegnazione degli incarichi annuali - attraverso il sistema del c.d. “algoritmo” predisposto dal Ministero (1) -, sarebbe stato necessario, logico, doveroso e infine corretto **aggiornare** (“ripulire”) le graduatorie escludendo dalla procedura informatizzata i vincitori del concorso straordinario-*bis*, essendo questi ultimi **già assegnatari e firmatari di cattedre di ruolo**. Il che non è avvenuto con l’assurda, aberrante, conseguenza che per la stessa classe di concorso, ad alcuni dei predetti docenti (vincitori del concorso ordinario e straordinario-*bis* e titolari di cattedra), sono stati contemporaneamente assegnati anche gli incarichi di supplenza per scuole e classi di conseguenza illegittimamente sottratti – nel primo turno di assegnazione - ai docenti in attesa di incarico di supplenza annuale in base alla favorevole collocazione nelle GPS. (2)

**5.** In concreto è avvenuto che, al **primo turno** di assegnazione degli incarichi temporanei, due cattedre di insegnamento della lingua inglese (di diretto interesse della ricorrente e del suo settore di specializzazione) - e precisamente una in Nepi e l’altra in Civita Castellana – sono state assegnate rispettivamente alle docenti Forliti

---

<sup>1</sup> Da due anni le assegnazioni degli incarichi non si svolgono più mediante convocazione dei docenti in presenza, un sistema che consentiva di avere immediata contezza delle effettive scelte, delle accettazioni e rinunce dei docenti, e quindi l’immediato corretto aggiornamento delle cattedre disponibili da assegnare in base alla posizione in graduatoria degli aspiranti.

<sup>2</sup> Si noti che **l’incongruenza era stata prevista e preventivamente segnalata dalla ricorrente all’Ufficio Scolastico provinciale di Viterbo (doc. 7)**, quale inevitabile conseguenza del mancato aggiornamento delle GPS e dell’erronea impostazione del sistema di assegnazione delle cattedre attraverso il c.d. algoritmo.



Marzia e Calvani Cristina che precedevano la ricorrente in graduatoria.

**6.** Senonché, la prof.ssa Calvani - in quanto neo vincitrice di concorso straordinario *bis* - era già assegnataria di sede definitiva ed aveva formalmente già assunto servizio presso l'Istituto Comprensivo di Bassano Romano; mentre la prof.ssa Forliti (di ruolo nella scuola primaria) aveva rinunciato all'incarico di supplenza nella scuola media di Nepi.

**7.** Ne è conseguito che, mancando (apparentemente) cattedre disponibili per la materia di specializzazione, l'algoritmo, in via residuale, ha assegnato alla ricorrente l'incarico di **docente di sostegno** nell'Istituto Comprensivo 'A. Stradella' di Nepi (**doc. n. 8**).

Non solo. Quando si è svolto il **secondo turno** di nomine per l'assegnazione degli incarichi di supplenza nelle cattedre risultate nel frattempo disponibili (tra le quali, questa volta, sono state ricomprese le cattedre di inglese nei due menzionati Istituti scolastici di Nepi e di Civita Castellana), il sistema informatizzato (il famigerato algoritmo ministeriale)<sup>3</sup>, anziché rivedere e rettificare le precedenti nomine nel rispetto delle precedenze in graduatoria e delle preferenze dei docenti, ha proceduto – ancora una volta, erroneamente ed illegittimamente – all'assegnazione delle cattedre disponibili partendo non dall'inizio della graduatoria bensì dal punto e dalla posizione (in graduatoria) in cui la procedura si era fermata al primo turno. In altre e più semplici parole, il sistema non ha tenuto conto delle posizioni in graduatoria

---

<sup>3</sup> Si vedano le tante proteste apparse sulla stampa (**doc. 12a, 12b, 12c**)



ed ha illegittimamente escluso dal secondo turno i docenti (come la ricorrente) cui nel primo era stato comunque assegnato un incarico, sebbene non rientrante tra le prime scelte e, addirittura come nel presente caso, per classi di concorso in cui non sono specializzati (**doc. n. 9**).

**8.** Per quanto riguarda più strettamente l'odierna ricorrente, va fatto presente sinteticamente quanto segue:

- la prof.ssa Spadafora è iscritta, come già detto, nelle GPS di seconda fascia alla **posizione n. 30** per la classe di concorso **AB25** (Lingua inglese nella Scuola secondaria di primo grado);

- il 2 settembre 2022 (**primo turno di nomine**), non risultando “**apparentemente**” disponibili cattedre di lingua inglese, le è stato assegnato in automatico – con il sistema dell’algoritmo – l’incarico a tempo determinato nella Scuola secondaria di primo grado di Nepi (codice mecc. VTMM814011) **non** per l’insegnamento della lingua inglese bensì per **l’insegnamento ADMM-sostegno (doc. 10)**;<sup>4</sup>

- la ricorrente ha dovuto, *obtorto collo*, firmare la presa di servizio il primo giorno lavorativo successivo all’assegnazione (lunedì 5/9/2022).

**6.** Dal bollettino delle supplenze annuali pubblicato il **2/9/2022** (doc. n. 8) è emerso che nel primo turno:

- alla prof.ssa Calvani Cristina (vincitrice, come già detto, di concorso straordinario *bis* e già assegnataria/firmataria dell’incarico di ruolo a Bassano Romano), è stato contemporaneamente assegnato l’incarico

---

<sup>4</sup> Da considerare che l’indicazione, del tutto residuale, per l’incarico di sostegno, è stata inserita dalla ricorrente come opzione n. 46 su 53 delle preferenze (**doc. 11**).



di supplenza per la cdc AB25 (lingua inglese) nella scuola secondaria di primo grado di Civita Castellana;

- alla prof.ssa Forliti Marzia, di ruolo nella scuola primaria, è stato assegnato l'incarico di supplenza fino al 30 giugno 2023 sempre nella cdc AB25 (lingua inglese) nella scuola secondaria di primo grado di Nepi, a cui ha rinunciato.

**7.** Nel **secondo turno** di nomine svoltosi il **10 settembre 2022** (doc. n. 9), il sistema informatizzato ministeriale – per quanto sopra esposto - anziché riassegnare le cattedre disponibili in base alla posizione in graduatoria e all'ordine delle preferenze individuali, ha escluso (ignorato, saltato) le posizioni di coloro che avevano “comunque” ottenuto un incarico al primo turno (anche se non rientrante tra le prime scelte), ed ha proseguito con l'assegnazione degli ulteriori incarichi solo ai docenti non assegnatari al primo turno e con minor punteggio in graduatoria.

**8.** In altre parole, a causa del perverso meccanismo del sistema automatico di abbinamento cattedre/graduatorie-docenti (algoritmo), la cattedra d'insegnamento di inglese disponibile per la cdc Ab25 presso l'IC 'A.Stradella' di Nepi (che è la prima preferenza - doc. 11 - espressa dalla prof.ssa Spadafora, collocata in graduatoria al **n. 30**) è stata assegnata alla docente posizionata in graduatoria al **n. 84** (Niccoli Rosanna); parimenti, l'incarico, sempre di lingua inglese, disponibile a Civita Castellana è stato conferito alla prof.ssa Ricchiuto Simona (**83ma** in graduatoria).

**9.** I fatti non richiedono commenti. Le irregolarità nelle assegnazioni degli incarichi annuali sono di manifesta evidenza. Il



tutto è scaturito, ripetesì, dall'introduzione del sistema automatizzato di conferimento degli incarichi e/o dalla sua irregolare programmazione.<sup>5</sup>

10. La procedura del c.d. algoritmo (una sequenza di operazioni eseguite da un elaboratore evidentemente non correttamente programmato in relazione a possibili variabili ed aggiornamenti della graduatoria e delle cattedre disponibili) non rispetta i più elementari principi in materia di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'attività amministrativa e specificamente, nella fattispecie, della regolare selezione dei docenti per gli incarichi di supplenza.

11. La procedura informatica ed i provvedimenti con essa adottati sono inoltre in palese contrasto con le regole dettate dalla legge n. 124/1994 il cui art. 4 testualmente dispone:

- al comma 6. *“Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le **graduatorie provinciali** per le supplenze di cui al comma 6-bis“;*

- al comma 6-bis. *“Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata*

---

<sup>5</sup> Con il precedente sistema di conferimento degli incarichi in presenza dei docenti, tali aberranti irregolarità non erano infatti possibili poiché con la presenza degli interessati risultava immediatamente chiaro quali fossero effettivamente gli interessati, quali le cattedre disponibili (dopo le accettazioni e/o rinunce), e quindi quelle disponibili da assegnare in base alla graduatoria ed alle preferenze.



*all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno “;*

*- al comma 6-ter. “I soggetti inseriti nelle **graduatorie provinciali** di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”.*

**12.** Risulta, inoltre, violato il disposto dell’art. 399 del decreto legislativo 16/04/1994 n. 297 e precisamente il comma 3-bis a mente del quale *“L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la **decadenza** da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.*

**13.** Dalla normativa richiamata consegue che alla docente Calvani Cristina non poteva e non doveva, nel modo più assoluto, essere assegnato alcun incarico di supplenza fin dal primo turno, mentre la cattedra della rinunciataria Forliti Marzia (a Nepi), resasi disponibile per rinunciataria della docente, andava riassegnata nel secondo turno seguendo le precedenze in graduatoria dalla prima posizione. Tali irregolarità hanno conseguentemente falsato le operazioni di nomina e precluso alla ricorrente di ottenere **al primo o al secondo turno** l’incarico di supplenza per l’insegnamento della lingua inglese.



## ISTANZA CAUTELARE E D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

14. Le ragioni a base della richiesta di provvedimento cautelare sono *in re ipsa*. È infatti evidente il pregiudizio, imminente e non altrimenti rimediabile, del diritto della ricorrente – stante la normale durata del giudizio di merito – a svolgere l'attività di docenza nella materia di specializzazione (inglese) fin dall'inizio dell'anno scolastico. Nello stesso tempo è altresì, e forse a maggior ragione, interesse (di natura pubblica) dell'Istituto e degli studenti, nel rispetto della continuità didattica, evitare un cambio di docente e di metodo d'insegnamento ad anno scolastico avanzato.

15. Per le ragioni esposte, la prof.ssa Alessandra Spadafora, *ut supra* rappresentata e difesa,

### RICORRE

al Tribunale di Viterbo, in sede di Magistratura del Lavoro, perché voglia:

- a) **in via di particolare urgenza, inaudita altera parte**, disporre l'immediata rinnovazione, da parte dell'Amministrazione scolastica, della procedura di assegnazione delle supplenze nel rispetto delle posizioni della graduatoria provinciale e delle preferenze espresse, escludendo i docenti vincitori di concorso già assegnatari di cattedre e i rinunciatari;
- b) **nel merito**, previa annullamento o disapplicazione degli amministrativi inficiati dalle esposte irregolarità, voglia accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incarico a tempo determinato per l'insegnamento della lingua inglese in base alla



posizione in graduatoria ed alle preferenze espresse, in primo luogo presso l'IC 'A.Stradella' di Nepi.

c) **condannare** l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di procedura.

#### ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

16. Si ritiene, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che il ricorso debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, vale a dire ai docenti iscritti nella graduatoria provinciale di Viterbo la classe d'insegnamento AB25.

Quanto alle modalità di notifica ai controinteressati, si ritiene che - anche per ragioni di celerità e di economia processuale, nonché in considerazione della circostanza che mancano nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Lazio, A.T.P. di Viterbo, le indicazioni di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti - sussistano i presupposti per autorizzare (secondo prassi ormai generalizzata in controversie di tal natura) la notifica *ex art. 151 c.p.c.* mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Lazio - A.T.P. di Viterbo. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Pertanto,

SI CHIEDE



L'autorizzazione a notificare il presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito dell'U.S.R. Lazio – Ambito Territoriale per la provincia di Viterbo.

oooooooo

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che la ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2020 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002. Pertanto nessun contributo è dovuto.

Si producono:

1. comunicazione superamento prova scritta concorso a cattedre;
2. documento comprovante risultato prova orale concorso;
3. comunicazione Ministero Istruzione elenco candidati che hanno superato la prova orale;
4. Domanda inserimento in graduatoria 22.05.2022;
5. graduatoria provinciale\_MM-2\_\_29082022 (AB25\_AC25);
6. graduatoria provinciale SS-2 29082022 (AB24);
7. segnalazione 1.9.2022;
8. Bollettino\_TotaleNomine\_02.09.2022 (**primo turno**);
9. Bollettino Totale Nomine Surroga 10.09.2022 (**secondo turno di nomine**);



10. Posta Informatizzazione della procedura di assegnazione dei contratti a tempo determinato - Conferma di assegnazione sede;
11. Preferenze GPS A.S. 2022.23;
- 12.a , 12.b, 12.c: Articoli apparsi sul sito Internet;
13. dichiarazione sostitutiva;
14. CUD 2021;
15. lettera-diffida legale 8/9/2022;
16. Procura.

Viterbo, 15 settembre 2022

*Avv. Pilerio Spadafora*  
FIRMATO DIGITALMENTE

